



Studio Denti & Associati
Consulenza aziendale - Tributaria - del Lavoro

Rag. Franco Denti

Commercialista - Revisore contabile -
Consulente tecnico del Tribunale

www.studiodenti.com
studiodenti@studiodenti.com
Via Aspromonte 55 - Nuoro 08100
+39 0784 33414

Egr.
Cienti
Loro sedi

Calcoli Tari sulle pertinenze errati: come riconoscerli e richiedere il rimborso

22 NOVEMBRE 2017

È bastata un'interrogazione presentata nel corso di un [question time](#) a Montecitorio per portare all'attenzione nazionale una questione da tempo sollevata da diversi cittadini, e sino ad ora ignorata. Nell'occhio del ciclone la Tari, e precisamente le regole che sottendono al calcolo della parte variabile, da molti Comuni (Milano, Genova e Napoli, per citarne alcuni) applicata anche sulle pertinenze dell'abitazione. Un comportamento non corretto, a detta del sottosegretario all'Economia Baretta, che ora comporterà la revisione dei regolamenti comunali, e la restituzione di quanto indebitamente versato dai cittadini. Il MEF interviene ora con la [Circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017](#), tuttavia molte sono le questioni aperte, prima su tutte come poter effettuare i rimborsi senza violare l'indispensabile equilibrio tra spese ed introiti, imposto per legge. Vediamo nel seguito come riconoscere l'eventuale diritto al rimborso, e come proporre istanza, in attesa di un auspicato intervento governativo che definisca definitivamente le modalità di applicazione della Tassa Rifiuti e come fronteggiare gli esborsi derivanti dalle somme da restituirsi.

Premessa

La Tari (tassa rifiuti), introdotta dalla legge Finanziaria 2014 (art. 1, comma 639 (10002013122700147ar2014ac639a), legge n. 27 dicembre 2013, n. 147), è andata a sostituire, a partire dal 1° gennaio 2014, tutta una serie di tributi previsti per il pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (Tarsu – tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani, Tia – tariffa igiene ambientale - e Tares – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi).

Una sostituzione che non ha comportato, tuttavia, la stesura di una normativa del tutto nuova, tant'è che in materia Tari restano ancora applicabili una serie di riferimenti normativi pregressi, quali, ad esempio, il [D.P.R. n. 158/1999](#) (in materia Tarsu) e le [linee guida](#) del 2013 del dipartimento Finanze in materia Tares.

L'accavallarsi delle normative non ha certamente contribuito a rendere chiari i confini della normativa, per quanto l'impianto di base risulta essere teoricamente semplice:

Quota fissa, legata ai metri quadrati dell'immobile, pertinenze incluse, moltiplicati per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'immobile stesso;

Quota variabile, valore assoluto, rapportato al numero degli abitanti dell'immobile e svincolato dal metraggio dell'utenza.



Con specifico riferimento alla quota variabile, la medesima dovrebbe anche tenere in considerazione il peso (in chili) dei rifiuti indifferenziati conferiti annualmente. In sostanza, a fronte di una maggiore raccolta differenziata, i chilogrammi dei rifiuti indifferenziati diminuiscono, e con essi dovrebbe diminuire il peso economico della quota variabile da ripartirsi in capo ai cittadini (sempre tenendo in considerazione il numero degli occupanti dell'immobile).

In realtà la "pesa" dei rifiuti indifferenziati raramente viene effettuata, del che la quota variabile viene definita solo in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, come espressamente previsto dall'[art. 5, comma 4](#), del D.P.R. n. 158/1999.

Al computo della quota variabile ("pesata" o meno che sia) **è legato il problema recentemente emerso, quota che talune municipalità hanno applicato indebitamente anche alle pertinenze**, con la conseguenza di gonfiare l'importo dovuto a titolo di TARI.

L'errore sulle pertinenze

La quota variabile rappresenta quella quota di tariffa che riflette la quantità di rifiuti prodotta da ciascuna famiglia. Per questa ragione viene presuntivamente calcolata in base al numero dei componenti, indipendentemente dalla superficie dell'abitazione (che costituisce, invece, il parametro della quota fissa).

In sostanza, si presume, per la quota fissa, che tanto più grande è l'abitazione quanto maggiori saranno i rifiuti prodotti. Parimenti, con la quota variabile, si considera anche il peso di ciascuna "testa", indipendentemente dalla superficie dell'abitazione di residenza.

Fin qui tutto chiaro, non fosse che **molti sono i Comuni che hanno applicato la quota variabile sia sull'abitazione che sulle pertinenze della stessa, mentre unità abitativa e relative pertinenze dovevano essere computate come un tutt'uno.**

Un comportamento distorsivo, basti immaginare alla differenza che si ottiene in presenza di un'abitazione e una cantina accatastati come unico immobile, piuttosto che, a parità di metraggio, laddove i due immobili fossero dotati di rendita autonoma, e che può aver comportato aggravii pesanti, come chiaramente esemplificato nella [Circolare MEF n. 1/DF del 20 novembre 2017](#).

Un metodo di conteggio che ora viene riconosciuto come illegittimo da fonti governative (per quanto, nel settembre 2014, un documento ANCI ne riconoscesse la validità, in risposta ad una specifica domanda sul punto posta dal Comune di Lecce).

Quindi, ciò che occorre verificare, per sapere se si ha diritto di richiedere il rimborso di una quota parte di quanto sborsato, è l'**eventuale addebito di quota variabile sulle pertinenze** (mentre è ovviamente legittima la pretesa di quota variabile sull'abitazione principale).

Una questione ancora irrisolta, sulla quale si attendono indicazioni di carattere definitivo a livello legislativo, è invece quella della regolarità dell'applicazione della tariffa "utenze non domestiche" al alcune pertinenze (es. box), comportamento tenuto, per esempio, dalla città di Ancona.



Come chiedere il rimborso

Rilevata la sussistenza di un esborso per somme non dovute, dovuto all'errato addebito della quota variabile sulle pertinenze, sarà sufficiente presentare richiesta di rimborso.

Non è previsto a tal fine un modulo specifico, **basterà una semplice comunicazione** (da presentarsi all'ufficio protocollo del Comune, oppure trasmettere a mezzo raccomandata o PEC).

È importante ricordare che il termine di prescrizione è di cinque anni dal giorno del versamento ([art. 1, comma 164](#), legge 27 dicembre 2006, n. 296).

L'istanza di rimborso dovrà contenere una serie di indicazioni minime utili a far valere il diritto.

ISTANZA DI RIMBORSO

- Dati anagrafici del richiedente
.....
- Importo richiesto a rimborso con specifica di conteggio
(*).
- Riferimenti per la verifica del rimborso:
 - Anno di riferimento
.....
 - Ricevuta di avvenuto versamento
.....
 - Evidenza della somma non dovuta e motivazioni (**)
.....
 - Copia documento di identità
.....
 - Modalità tramite le quali si vuole ottenere il rimborso (***)
.....

(*) Importo versato - importo dovuto.

(**) Quanto alle motivazioni, a mente delle indicazioni fornite con la Circolare n. 1/DF/2017, è necessario indicare i dati identificativi della / delle pertinenze per le quali erroneamente è stata computata la quota variabile nel conteggio dell'importo della TARI.

(***) Es. indicazione dell'IBAN del c/c bancario per l'accredito.

Possono essere richieste a rimborso esclusivamente le somme eventualmente versate in eccesso a titolo di TARI. Le annualità interessate sono pertanto quelle a partire dall'anno 2014, mentre non è possibile chiedere il rimborso TARSU, che prevedeva regole diverse, per quanto (in taluni casi) composta anch'essa da quota fissa e quota variabile.